

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LAVORO OCCASIONALE

Le prestazioni di lavoro occasionali sono consentite a imprese e professionisti entro specifici limiti di dipendenti, compenso e durata, con importanti esclusioni settoriali. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

LAVORO OCCASIONALE	
PREMESSA	La disciplina del lavoro occasionale è contenuta nell'art. 54-bis del D.L. 50/2017 e si differenzia a seconda che l'utilizzo delle prestazioni avvenga ◆ nell'ambito di un'attività professionale o di impresa (contratto di prestazione occasionale) ◆ ovvero in un contesto familiare da parte di una persona fisica (libretto di famiglia). Mentre il ricorso alle prestazioni occasionali da parte dei privati è limitato a determinate attività, per professioni e imprese i vincoli normativi riguardano la dimensione occupazionale del datore di lavoro.
CHI PUÒ UTILIZZARE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI	Fatte salve le ulteriori condizioni, la prestazione occasionale può essere legittimamente utilizzata da: ◆ Imprenditori; ◆ Professionisti; ◆ Lavoratori autonomi; ◆ Associazioni; ◆ Fondazioni; ◆ Altri enti di natura privata.
ATTIVITÀ ESCLUSE E SETTORI VIETATI	Come anticipato, a differenza delle persone fisiche (libretto di famiglia) il contratto di prestazione occasionale può avere ad oggetto qualsiasi attività all'interno di ogni settore, eccezion fatta per: • Esecuzione di appalti di opere o servizi; • Utilizzo da parte di imprese dell'edilizia e di settore affini, ovvero esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. Una casistica a parte è riservata alle imprese agricole, per le quali opera, dal 1° gennaio 2023, un divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale. Le realtà in opera possono ricorrere all'istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura per gli operai (OTDO).

IL LIMITE DIMENSIONALE DEI DIPENDENTI	Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è consentito alle sole imprese e professionisti che occupano fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato. Fanno eccezione le realtà che operano nei settori ◆ congressi, fiere, eventi, ◆ stabilimenti termali ◆ parchi divertimento (attività identificate in base ai rispettivi codici ATECO) le quali possono ricorrere alle prestazioni occasionali se hanno un numero di lavoratori a tempo indeterminato pari o inferiore a venticinque. Per stabilire il legittimo ricorso alle prestazioni occasionali si prende a riferimento il numero di lavoratori di qualunque qualifica, esclusi gli apprendisti. I dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, mentre gli intermittenti sono conteggiati in ragione dell'orario effettivamente svolto. I lavoratori da computare sono quelli in forza nel semestre (compresi i periodi di sosta dell'attività e di sospensioni stagionali) che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa. Se, ad esempio, la prestazione è resa il 24 aprile 2026 il computo della media occupazionale considera i dipendenti a tempo indeterminato in forza per i mesi da agosto 2025 (ottavo mese precedente) a gennaio 2026 (terzo mese precedente). Per calcolare la forza aziendale mensile il numero complessivo dei lavoratori occupati dev'essere arrotondato per eccesso se il valore del primo decimale è superiore a 0,5 (o per difetto in caso contrario). La media semestrale è invece calcolata <i>"sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento"</i>. Pertanto, se ad esempio, il <i>"valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1"</i> il datore di lavoro, prosegue l'Istituto, non potrà <i>"fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale"</i>.						
LIMITI DI COMPENSO E DURATA	A tutela del carattere saltuario e sporadico del contratto in argomento operano i seguenti limiti di durata della prestazione e di compenso, riferiti entrambi all'anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) di svolgimento della prestazione: <table><tr><th>SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE</th><th>COMPENSO (*)</th><th>DURATA</th></tr><tr><td>Prestatore</td><td>Con un solo utilizzatore (impresa / professionista) ◆ 2.500,00 euro complessivi (**) ◆ 280 ore</td><td></td></tr></table>	SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE	COMPENSO (*)	DURATA	Prestatore	Con un solo utilizzatore (impresa / professionista) ◆ 2.500,00 euro complessivi (**) ◆ 280 ore	
SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE	COMPENSO (*)	DURATA					
Prestatore	Con un solo utilizzatore (impresa / professionista) ◆ 2.500,00 euro complessivi (**) ◆ 280 ore						

	<table><tr><td>Utilizzatore (impresa / professionista)</td><td>Con un solo prestatore ◆ 2.500,00 euro complessivi ◆ 280 ore </td></tr><tr><td colspan="2">(*) Le somme sono quelle erogate al prestatore, da assumere al netto di contributi, premi e costi di gestione</td></tr><tr><td colspan="2">(**) Il limite si eleva a 5.000,00 euro per gli assistenti di stadio (steward)</td></tr></table>	Utilizzatore (impresa / professionista)	Con un solo prestatore ◆ 2.500,00 euro complessivi ◆ 280 ore	(*) Le somme sono quelle erogate al prestatore, da assumere al netto di contributi, premi e costi di gestione		(**) Il limite si eleva a 5.000,00 euro per gli assistenti di stadio (steward)			
Utilizzatore (impresa / professionista)	Con un solo prestatore ◆ 2.500,00 euro complessivi ◆ 280 ore								
(*) Le somme sono quelle erogate al prestatore, da assumere al netto di contributi, premi e costi di gestione									
(**) Il limite si eleva a 5.000,00 euro per gli assistenti di stadio (steward)									
LIMITI COMPLESSIVI ANNUALI	In caso di superamento dei limiti descritti in tabella il rapporto occasionale è trasformato in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno del superamento. In aggiunta alle soglie di compenso e durata della prestazione con riguardo al singolo lavoratore / utilizzatore operano i seguenti limiti complessivi: <table><tr><th>SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE</th><th>LIMITE DI COMPENSO COMPLESSIVO</th></tr><tr><td rowspan="2">Prestatore</td><td>Con più utilizzatori</td></tr><tr><td>5.000,00 euro netti</td></tr><tr><td rowspan="2">Utilizzatore</td><td>Con più prestatori</td></tr><tr><td>10.000,00 euro netti (*) (**)</td></tr></table> (*) Sono computati in misura pari al 75% del loro importo effettivo i compensi riconosciuti a: ◆ Titolari di pensione di invalidità o vecchiaia; ◆ Giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università; ◆ Disoccupati; ◆ Percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito (**) Il limite non opera per le società sportive che si avvalgono delle prestazioni occasionali degli steward (***) Soglia elevata a 15 mila euro per le realtà che operano nei settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento (in ragione dei rispettivi codici ATECO) L'utilizzo corretto delle prestazioni occasionali richiede quindi una verifica preventiva dei limiti normativi, per evitare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.	SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE	LIMITE DI COMPENSO COMPLESSIVO	Prestatore	Con più utilizzatori	5.000,00 euro netti	Utilizzatore	Con più prestatori	10.000,00 euro netti (*) (**)
SOGGETTO INTERESSATO DAL LIMITE	LIMITE DI COMPENSO COMPLESSIVO								
Prestatore	Con più utilizzatori								
	5.000,00 euro netti								
Utilizzatore	Con più prestatori								
	10.000,00 euro netti (*) (**)								
RIEPILOGO DEI LIMITI	◆ 2.500 € per singolo rapporto ◆ 5.000 € per prestatore (totale annuo) ◆ 10.000 € per utilizzatore ◆ 280 ore annue ◆ limite dipendenti Superamento → trasformazione in lavoro subordinato								

PRESTAZIONI OCCASIONALI: VERIFICA RAPIDA	◆ Numero dipendenti ≤ 10 (o 25 nei settori speciali) ◆ Attività non rientrante tra quelle vietati ◆ Limiti compenso rispettati ◆ Limiti ore (280 annue) rispettati ◆ Verifica cumulativa annuale ◆ Monitoraggio superamento soglia
---	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti